





ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

I criteri e gli indirizzi, contenuti nel presente regolamento, disciplinano le modalità d'uso e di concessione della gestione degli impianti sportivi comunali alle Società e Associazioni Sportive iscritte all'albo.

ART. 2 – FINALITÀ

Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, in una gestione che può definirsi "partecipata";
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- e) ottenere una conduzione razionale degli impianti secondo il principio di economicità.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a vario livello agonistico, giovanile, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;



- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per budget di gestione, il budget annuo di impianto che l'Amministrazione corrisponde al concessionario della gestione;
- f) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- g) per impianti a rilevanza imprenditoriale, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione.

ART.4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali vengono classificati in:

- **IMPIANTI A RILEVANZA IMPRENDITORIALE.**
- **IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**
- **PALESTRE CITTADINE ANNESSE E NON A STRUTTURE SCOLASTICHE**
- **PLAY GROUND:** aree attrezzate all'aperto destinate al libero e non diversamente regolato uso pubblico.

Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza imprenditoriale quelli di seguito indicati:

- **Complesso natatorio piazzale antistante Centro Sportivo di Via Piemonte**
- **Centro tennis Comunale di via Leoncavallo**

Rientrano nella categoria di impianti senza valenza imprenditoriale le seguenti strutture sportive:

- **Stadio comunale di via Piemonte**
- **Campo di calcio di via D'Annunzio**
- **Campo di calcio di via Mozart**
- **Campo di calcetto di Limito**

Rientrano nelle altre categorie tutte le restanti strutture non esplicitamente riportate nelle due categorie precedenti.



ART.5 – TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:

- **concessione in uso**
- **concessione per la gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale**
- **concessione per la gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale**

ART.6 – CONCESSIONI IN USO

1. Gli impianti e le strutture sportive di proprietà del Comune possono essere concessi in uso ad Enti, Associazioni e Gruppi per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive programmate su base annua o stagionale ovvero di carattere occasionale, in conformità alle disposizioni di cui ai commi seguenti e nel rispetto del principio dell'imparzialità.

2. La concessione in uso di ciascun impianto è subordinata al fatto che l'attività che si intende svolgersi sia compatibile con le caratteristiche ambientali e strutturali dell'impianto stesso.

3. L'uso degli impianti per lo svolgimento di attività e iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale ha priorità su ogni altra utilizzazione. A tal fine l'Amministrazione può, in casi eccezionali e con atto motivato, sentito il parere della Consulta, col massimo rispetto degli impegni assunti dalla società, revocare concessioni già assentite, avvisando con congruo anticipo e rimborsando quote se già versate e parte dei corrispettivi eventualmente già incassati, in proporzione al periodo di mancato utilizzo. e contestualmente proponendo eventuali soluzioni alternative.

4. Le richieste di assegnazione in uso per lo svolgimento di una o più iniziative di carattere occasionale, ovvero per la conduzione di attività programmate su base annua o stagionale. devono essere presentate per iscritto, anche via fax o e-mail, all'Amministrazione Comunale, preferibilmente utilizzando i moduli disponibili all'Ufficio Sport:

- almeno con 30 giorni d'anticipo per le iniziative a carattere occasionale;
- almeno con 40 giorni d'anticipo quando la richiesta di assegnazione in uso per lo svolgimento di una manifestazione è abbinata alla domanda di patrocinio e/o contributo economico;
- entro il 15 giugno per lo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale.

5. Le concessioni in uso degli impianti, finalizzate allo svolgimento di iniziative occasionali, vengono rilasciate dall'Ufficio Sport rispettando di



norma l'ordine cronologico delle domande. Esse sono subordinate al versamento della tariffa stabilita ed alla sottoscrizione, da parte del concessionario, dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni indicate nell'atto di concessione ed a rispondere di eventuali danni che durante il periodo di vigenza della concessione possano derivare a persone o a cose per cause estranee all'Amministrazione Comunale.

6. Le concessioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale vengono rilasciate dall'Ufficio Sport, previo acquisizione parere preventivo della Consulta sportiva secondo un ordine di precedenza volto a favorire:

- a) Attività finalizzate alla pratica sportiva e alla diffusione dell'educazione motoria dei settori giovanili;
- b) le associazioni e le società di Pioltello regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
- c) le attività agonistiche di più elevata categoria;
- d) le associazioni (comprese quelle amatoriali) di maggior peso , radicamento sul territorio e anzianità di esercizio.

7. La concessione ha di norma durata equivalente a quella della stagione agonistica. Essa non dà diritto ad un uso esclusivo degli impianti, i quali possono, relativamente ad uno stesso periodo, essere utilizzati da più concessionari, in giorni ed orari diversi.

8. La concessione dà diritto al concessionario di utilizzare gli impianti nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni e agli orari in essa indicati, dietro corrispettivo delle tariffe stabilite.

9. La concessione in uso è subordinata alla sottoscrizione, da parte del concessionario, dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni prefissate, a restituire al termine degli utilizzi le chiavi dell'impianto e a rispondere direttamente per qualsiasi eventuale danno che possa derivare a persone o a cose durante l'utilizzo dell'impianto per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui le Associazioni o terzi utilizzatori introducano negli spazi di cui sopra attrezzature mobili, al termine dell'utilizzo dello spazio oggetto della concessione, di volta in volta, dovranno provvedere alla loro tempestiva rimozione con la diligenza del caso. Ove tale condizione dovesse essere disattesa, l'Amministrazione Comunale, oltre a non rispondere della custodia delle attrezzature innanzi citate, è esonerata da qualsivoglia presunta responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile.

Gli utilizzatori delle palestre sono tenuti a lasciare i locali in uso entro mezz'ora dal termine dell'orario concesso.

10. La concessione in uso può in ogni momento essere revocata dall'Amministrazione Comunale in caso di morosità, di inosservanza degli impegni assunti dal concessionario, ovvero qualora questi ponga in essere atti che costituiscono violazioni di legge o di regolamenti. Il mancato utilizzo, non giustificato, superiore ad un mese dell'impianto concesso,



rilevato dall'Amministrazione attraverso i suoi funzionari incaricati, può far decadere la concessione.

Successivamente al rilascio della concessione, il concessionario è tenuto a inviare all'Uff. Sport il programma dell'attività (dichiarato e sottoscritto dal Presidente della Società); eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate all'Ufficio.

11. E' data facoltà al concessionario, nel caso di utilizzo programmato su base stagionale o annua, di rinunciare parzialmente o totalmente agli spazi ottenuti in concessione d'uso. Qualora detta rinuncia avvenga dopo il 15 ottobre, ai fini del calcolo del canone la stessa decorrerà a partire dal 30esimo giorno successivo alla data in cui è stata protocollata la rinuncia.

ART.6.1 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LE CONCESSIONI IN USO

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sono determinate in modo da favorire l'attività delle libere forme associative, in particolare delle Associazioni di Pioltello affiliate a Federazioni o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e dei loro settori giovanili.

2. Le tariffe sono altresì determinate tenendo conto della classificazione delle palestre di cui all'articolo successivo e degli oneri che il Comune deve sostenere in determinati periodi e in determinate fasce orarie, per assicurarne il riscaldamento, l'illuminazione, vigilanza e pulizie.

ART.6.2 – CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PALESTRE

Ai fini della determinazione delle tariffe d'uso, le strutture e gli impianti sportivi, in ragione delle dimensioni, dello stato di conservazione, della dotazione di servizi e della funzionalità, sono classificati nelle categorie sotto indicate. La Giunta, sentito il parere della Consulta Sportiva, potrà procedere a opportune riclassificazioni, qualora si producano eventi o interventi che modifichino sostanzialmente il livello di fruibilità dei singoli impianti.

Palestre Categoria A	Palestre categoria B	Palestre Categoria C
Palazzetto Sport di via Palermo	Palestra Mattei Di Vittorio 1	Palestra Galilei
	Palestra Mattei Di Vittorio 2	Palestra di via Milano
	Palestra Segantini	
	Palestra Matteotti 1	
	Palestra Matteotti 2	
	Palestra di Via Togliatti	



ART.6.3 – TARIFFE ORDINARIE

Sulla base dei criteri e delle categorie di classificazione definiti negli articoli precedenti, le tariffe degli impianti sportivi sopra elencati, vengono determinate annualmente contestualmente alla definizione, operata dagli organi competenti, delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

Le tariffe per l'uso delle palestre per altre variegata iniziative sono disciplinate dalla delibera generale di "Approvazione disciplina delle tariffe e prezzi per la fruizione di beni e servizi nel settore gestione sociale, sviluppo culturale e polizia municipale"

ART.6.4 – CONCESSIONE D'USO GRATUITO

Le palestre sopra elencate, di qualsiasi categoria, sono concesse in uso gratuito per lo svolgimento delle gare di campionato alle società sportive del territorio regolarmente iscritte alla Consulta Sportiva. Le stesse possono in altri casi eccezionali e con atto motivato della Giunta Comunale essere concesse gratuitamente in uso ad Associazioni e gruppi non aventi finalità di lucro per la conduzione di attività di interesse pubblico e sociale.

Gli impianti possono altresì, previa determinazione del Dirigente di Settore, essere concessi in uso gratuito ad istituti scolastici privi di palestra per la regolare conduzione dei programmi di educazione fisica degli alunni.

L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, potrà concedere gratuitamente gli impianti ad Enti ed Associazioni che realizzino fini esclusivamente sociali ed umanitari.

ART.7 – CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE CON BUDGET DI GESTIONE

La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicizzazione, a società ed associazioni sportive di Pioltello operanti nel territorio cittadino, con esperienza nelle discipline praticabili, ovvero tra le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta.

La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con "curricula" formativi e professionali, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente di seguito indicati:

- a) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e di formazione;
- b) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi, realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;



- c) progetto di manutenzione ordinaria, per la parte non coperta direttamente dal Comune, con oneri a carico del richiedente;
- d) radicamento nel quartiere di ubicazione dell'impianto sportivo delle attività societarie;
- e) accettazione del budget di gestione come determinato nell'apposito comma;
- f) accettazione della riserva per:
 - attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione nel numero annuo previsto dalla stessa ;
 - usi scolastici a titolo gratuito;
 - campionati dilettantistici e amatoriali con sistema tariffario stabilito dall'Amministrazione Comunale come da specifico articolo.

Costituisce titolo di precedenza la proposta presentata congiuntamente da più soggetti per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti.

Laddove non si pervenga alla concessione con le modalità prescritte ai commi precedenti, l'Amministrazione provvederà alla scelta del concessionario cui affidare la gestione dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica.

ART.7.1 – BUDGET D'IMPIANTO

Il budget annuo d'impianto da corrispondere al Concessionario della gestione è determinato dalla Giunta comunale a seconda delle specifiche caratteristiche dell'impianto, del costo dell'impianto come nel punto successivo determinato, nonché delle entrate di impianto.

La Giunta, sentito il parere della Consulta Sportiva, determina il costo di impianto, sulla base delle spese sostenute nell'anno precedente a quello da cui si intende iniziare la gestione a budget, eventualmente confrontandole con il loro andamento storico qualora si verificano rilevanti scostamenti, per le voci di seguito indicate:

- utenze
- consumi
- manutenzione ordinaria (immobile, impianti tecnologici, aree a verde sportivo e verde pubblico circostante l'impianto)

Dopo il primo anno di gestione, il budget d'impianto è soggetto a verifica al fine di constatare la correttezza ed attendibilità dei valori sui quali è stato formato. In seguito, il budget di impianto potrà essere modificato in aumento o in diminuzione, solo in presenza di obiettive modificazioni dei dati sui quali è stato formato quali, ad esempio, l'aumento o diminuzione delle tariffe delle utenze, l'aumento o diminuzione dei consumi



conseguente a modifiche strutturali, l'aumento delle assegnazioni in uso per finalità sociali con tariffe agevolate o, al contrario, l'aumento delle fasce orarie, locali ed attrezzature lasciati alla libera gestione del concessionario.

In casi eccezionali e per comprovati e documentati motivi possono essere riconosciuti, extra budget, contributi spese per far fronte ad eventi straordinari.

ART. 7.2 - CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
2. La concessione viene disposta con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune, salvo quelli esplicitamente previsti.
3. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dal concessionario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
4. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente di cui al precedente comma 2, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.
5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario
6. Il concessionario deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
7. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite i suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione, anche avvalendosi della possibilità di far partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti tecnici alle riunioni degli organismi direttivi.
8. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.
9. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.



ART. 7.3 - PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata. Si fa divieto ai concessionari di introdurre e depositare all'interno dell'impianto attrezzature e materiali non inerenti le attività sportive organizzate dal concessionario
2. La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
3. Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l'eventuale interruzione delle attività. Il concessionario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese.
4. Il Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario.
5. Nel corso di validità della convenzione il Concessionario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
6. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.



ART. 7.4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata è di norma triennale, rinnovabile annualmente fino ad un massimo di anni tre, previa la verifica della convenienza e del pubblico interesse.

ART. 7.5– RESPONSABILITÀ DEL GESTORE - GARANZIE

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo durante l'orario di utilizzo dello stesso.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione della stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il Concessionario solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.
5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il Concessionario presta idonea cauzione che sarà stabilita nell'atto della convenzione.

ART. 7.6 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.
2. Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti simili prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
5. Il Concessionario si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione



e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

6. Il Concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART. 7.7 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'accesso agli impianti è disciplinato dalla convenzione secondo un calendario ed orario di usufruizione. Ogni convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, nonché le modalità di accesso agli impianti.
2. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di ammettere all'usufruzione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.
5. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree verdi, aree gioco per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

ART. 7.8 – CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

Il Concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.

1. nelle more delle modificazioni ed adeguamenti degli impianti relativi alle utenze di cui al punto precedente per ottenerne la completa autonomia o verificandosi una eccessiva onerosità delle operazioni a tal fine necessarie, verrà convenuta, su perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale, la suddivisione delle spese tra i diversi utenti.
2. Sono a carico del concessionario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa.



ART. 7.9 – ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
 - a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
 - b) esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
 - c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
 - d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi, ricorrendone le condizioni;La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
2. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 7.10 – TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in accordo col concessionario e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.

ART. 7.11 – RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 7.12 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per



inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

2. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

a) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;

b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;

c) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;

d) cessione della concessione.

3. La Concessione può essere revocata nei seguenti casi:

a) per rilevanti ed evidenti motivi di pubblico interesse;

b) per gravi motivi di ordine pubblico;

c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti atteggiamenti incompatibili con quanto previsto al punto "c" dell'art.2

4. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata

b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;

c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;

d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.



5. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART. 7.13 – PENALITÀ – INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:

a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 250,00;

b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore;

c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali e € 100,00 per singoli casi di società o associazioni.

2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dal concessionario pena decadenza della concessione.

ART. 7.14 –CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.
2. Se le divergenze dovessero permanere, prima delle azioni giudiziarie, deve essere sentita la competente Consulta Sportiva che deve esprimere la propria opinione, non vincolante, entro 30 giorni.
3. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Milano.

ART. 7.15 –DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale



ART.8 – CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

ART. 8.1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione Associazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza la personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport o il perseguimento di finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, soggetti giuridici solo in associazione temporanea di impresa secondo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo. I richiedenti devono possedere quale scopo sociale la conduzione di impianti sportivi ed essere affiliati a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; qualora non lo siano al momento della richiesta di partecipazione, devono affidarsi entro trenta giorni dalla assegnazione, pena la decadenza della stessa. L'affiliazione deve essere rinnovata per tutta la durata della concessione.

Ai fini della partecipazione possono essere richiesti inoltre il numero di associati e le precedenti esperienze di gestione.

Ai soggetti richiedenti che rientrano tra quelli definiti dall'art. 10 DLgs – 4.12.1997 n. 460 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) è richiesta l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, così come previsto dall'art. 11 dello stesso DLgs.

Per gli affidamenti di impianti è consentita l'associazione temporanea di imprese fra Società/Associazione Sportive e altri soggetti da dichiarare contestualmente alla domanda e da formalizzare entro 10 giorni dall'aggiudicazione, pena decadenza della stessa; in ogni caso almeno uno dei soggetti deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.



ART. 8.2 - PARERI

La definizione delle attività da svolgere e dei requisiti di partecipazione alle singole selezioni avviene sentito preventivamente il parere della Consulta sportiva.

ART. 8.3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione avviene attraverso la valutazione dei seguenti aspetti:

- attività complessive proposte e coerenza delle stesse rispetto all'area o all'impianto.
- progetto di gestione.

Il progetto deve essere comprensivo di tutte le attività da svolgere e delle relative modalità con specifico riferimento agli spazi e agli orari garantiti a:

- utenze sociali e in particolare portatori di handicap;
- attività innovative e nuove discipline.
- offerta di canone annuo in aumento rispetto all'importo base;
- investimenti proposti per adeguamenti o migliorie.

L'attività svolta dal richiedente sul territorio zonale è valutata ai fini dell'assegnazione.

Le quote percentuali da attribuire ad ogni singolo aspetto nella valutazione sono definite preventivamente tenendo conto delle caratteristiche di ogni singolo impianto od area.

ART. 8.4 - DOCUMENTAZIONE

Ai fini della valutazione delle domande, le stesse devono essere corredate del programma delle attività sportive e del programma di gestione operativa comprendente l'organizzazione del personale e le modalità di manutenzione.

Nel caso in cui siano previsti lavori di adeguamento o miglioria, alle richieste deve essere allegato dettagliato progetto completo di computo metrico estimativo redatto in base all'elenco prezzi della Camera di Commercio.

ART. 8.5 - VALUTAZIONE

La valutazione delle richieste di affidamento è effettuata da una apposita commissione costituita dal Presidente, due membri interni



all'Amministrazione integrata da uno o più esperti esterni nominati dalla Giunta Comunale sentite le indicazioni della Consulta sportiva.

La Commissione accerta la regolarità formale delle domande, valuta le stesse sotto il profilo sportivo, gestionale e tecnico e formula la proposta di assegnazione da approvare con apposito provvedimento.

ART. 8.6 - GARANZIE

Le garanzie da fornire da parte degli assegnatari vengono definite di volta in volta, tenendo conto del tipo di impianto, nonché degli specifici impegni contrattuali che il privato si assumerà nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8.7 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario deve gestire l'impianto nel rispetto delle modalità indicate nel programma e nel progetto di cui all'art.8.3 e della convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.

Fermo restando il contenuto specifico di ogni singola convenzione, sono sempre a carico dell'assegnatario:

- costi di gestione
- interventi di manutenzione ordinaria
- in caso di interventi edilizi eseguiti dall'assegnatario, oltre che le procedure e le spese per l'accatastamento degli immobili, l'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività comprese quelle relative all'agibilità
- adeguata copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni conseguenti alle attività svolte

La convenzione disciplina inoltre i termini per l'esecuzione delle opere, stabiliti su base dell'entità e complessità delle stesse, le modalità di rilevazione statistica dell'utenza e della presentazione del rendiconto annuale di gestione.

Il mancato rispetto dei termini di esecuzione degli interventi in assenza di giustificati motivi non dipendenti dalla volontà del concessionario, nonché altre gravi inadempienze, comportano la revoca dell'assegnazione.



ART. 8.8- OPERE DI MIGLIORIA

L'assegnatario può eseguire opere di miglioria solo previo assenso preventivo da parte dell'Amministrazione Comunale. Tutti gli oneri derivanti da tali opere, nessuno escluso, sono a carico dell'assegnatario. Alla loro ultimazione le opere restano di proprietà del Comune, senza diritto ad alcun rimborso.

ART. 8.9 - DURATA DEGLI AFFIDAMENTI.

La concessione ha di norma la durata di 5 anni prorogabili per altri 2. Nel caso in cui siano previste in sede di assegnazione opere edilizie a carico del concessionario, può essere determinata una durata maggiore in relazione all'impegno economico-finanziario da sostenere.

ART. 8.10 – CONTROLLO E REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI.

Annualmente sono previsti da parte dell'Amministrazione comunale controlli sugli impianti assegnati rispetto agli obblighi previsti a carico dell'assegnatario ed ai vincoli contrattuali in essere.

In caso di inadempienze è prevista la facoltà di revoca dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione comunale.



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 – FINALITÀ	2
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	2
ART.4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	3
ART.5 – TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI	4
ART.6 – CONCESSIONI IN USO.....	4
ART.6.1 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LE CONCESSIONI IN USO.....	6
ART.6.2 – CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PALESTRE	6
ART.6.3 – TARIFFE ORDINARIE	7
ART.6.4 – CONCESSIONE D'USO GRATUITO	7
ART.7 – CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE CON BUDGET DI GESTIONE	7
ART.7.1 – BUDGET D'IMPIANTO	8
ART. 7.2 - CONTENUTO DELLA CONCESSIONE	9
ART. 7.3 - PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI.....	10
ART. 7.4 – DURATA DELLA CONCESSIONE	11
ART. 7.5– RESPONSABILITÀ DEL GESTORE - GARANZIE.....	11
ART. 7.6 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	11
ART. 7.7 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	12
ART. 7.8 – CONSUMI, IMPOSTE E TASSE.....	12
ART. 7.9 – ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI	13
ART. 7.10 – TARIFFE	13
ART. 7.11 – RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO.....	13
ART. 7.12 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE	13
ART. 7.13 – PENALITÀ – INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE.....	15
ART. 7.14 –CONTROVERSIE.....	15
ART. 7.15 –DISPOSIZIONE FINALE.....	15
ART.8 – CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE	16
ART. 8.1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	16
ART. 8.2 - PARERI	17
ART. 8.3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE	17
ART. 8.4 - DOCUMENTAZIONE	17
ART. 8.5 - VALUTAZIONE	17



ART. 8.6 - GARANZIE	18
ART. 8.7 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO.....	18
ART. 8.8- OPERE DI MIGLIORIA	19
ART. 8.9 - DURATA DEGLI AFFIDAMENTI.	19
ART. 8.10 – CONTROLLO E REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI.....	19